

# **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA**

**E**

**UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA**

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**E**  
**L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA**

**VISTO** il D.P.R. n.17 del 20 gennaio 2009, recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

**VISTO** il D.L. n.206 del 6 Novembre 2007 attuativo della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

**VISTI** gli artt. 2 e 49 del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999, che hanno reso applicabili le disposizioni del decreto legislativo n.206/2007 ai cittadini stranieri con titoli abilitanti all'esercizio di una professione conseguito in un paese non appartenente all'Unione Europea;

**VISTA** la convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e l'Università per stranieri di Perugia, di Siena e Roma tre - Repertorio n.2726 del 17/12/2004 - con la quale – tra l'altro – l'Università per gli stranieri di Siena viene riconosciuta come referente e centro di attuazione per l'attività di certificazione della competenza in Italiano come L2;

**ATTESO** che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica è competente, ai sensi del D.P.R. n.17 del 20/01/2009 e del D.M. del 27 luglio 2009 in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'esercizio della professione di docente in ambito comunitario ed extracomunitario;

**ATTESO** che il MIUR verifica nell'ambito del procedimento amministrativo di cui sopra, l'adeguatezza delle formazioni acquisite negli altri Paesi, ponendo a raffronto i contenuti del percorso formativo seguito da ciascun interessato con i contenuti del corrispondente percorso previsto dall'ordinamento italiano;

**ATTESO** che, in applicazione di quanto disposto all'art.7 del D.L. n. 206/2007 in ordine alla richiesta conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio di ogni professione, il MIUR ritiene essenziale appurare altresì, che gli interessati abbiano competenze linguistiche adeguate per esercitare la professione docente in Italia, competenze certe e di elevato specifico livello (conoscenza della lingua italiana come "mezzo" di esercizio della professione docente) dalle quali anche dipende il successo formativo degli studenti;

**ATTESO** altresì che l'Università per stranieri di Siena già rilascia per propria attività istituzionale sia la certificazione CISL che testa la competenza linguistica comunicativa generale in italiano L2 sia la certificazione DITALS che testa la competenza nella didattica dell'italiano a stranieri, subordinate entrambi al superamento di prove conformate ai criteri ed alle indicazioni del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;

**CONSIDERATO** che il Ministero ritiene necessario, ai fini di cui sopra, la predisposizione di prove specifiche per il rilascio della certificazione della competenza linguistica di coloro che chiedono il riconoscimento del titolo di formazione professionale di docente acquisito in altro Paese;

**CONSIDERATO** che attualmente tale certificazione è rilasciata soltanto dall'Università per stranieri di Perugia – Centro per la valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL) attraverso la certificazione CELI 5 Doc;

**CONSIDERATO** che in data 15 aprile 2008 la Commissione Europea ha avviato il Progetto Pilota per il miglioramento della metodologia operativa nei rapporti tra i servizi della Commissione Europea e gli Stati membri per quanto riguarda le richieste di informazione e le denunce relative alla corretta applicazione del diritto comunitario;

**CONSIDERATO** che in questa occasione la Commissione Europea ha chiesto all'autorità italiana di ampliare il numero degli enti erogatori della certificazione sulla competenza linguistica, al momento erogato unicamente dall'Università per stranieri di Perugia;

**CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** ritiene necessaria, ai fini di cui sopra, la predisposizione di prove specifiche che, per contenuti, criteri di valutazione e condizioni di rilascio delle relative certificazioni, risultino maggiormente adeguate in relazione alla professione che gli interessati potranno svolgere, in posizione di docenti abilitati;

**CONSIDERATO** che l'Università per stranieri di Siena garantisce con la propria organizzazione la possibilità di sostenere gli esami relativi alla propria certificazione, anche presso le sedi indicate nell'Allegato che è parte integrante del presente protocollo;

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

L'Università per stranieri di Siena si impegna, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e senza oneri a carico dello stesso Ministero:

- a predisporre specifiche prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana, quale "mezzo" di esercizio della professione docente, da far sostenere a coloro i quali aspirano ad insegnare in Italia, previo riconoscimento ministeriale dei loro titoli di formazione professionale conseguiti nei paesi di provenienza, secondo le modalità indicate nell'Allegato che è parte integrante del predetto protocollo;
- a predisporre, altresì, specifica prova, aggiuntiva alle precedenti, di accertamento delle conoscenze necessarie per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria ed in quella secondaria (classi di concorso 43/A, 50/A, 51/A, 52/A) secondo le modalità indicate nell'Allegato che è parte integrante del predetto protocollo;
- a consentire lo svolgimento delle prove d'esame nelle sole sedi e con le modalità indicate nell'Allegato che è parte integrante del predetto protocollo;
- a rilasciare, in esito alle prove superate, la prevista certificazione che dia conto della sua specificità e finalizzazione;
- a tenere almeno due sessioni d'esami annue nei mesi di aprile e ottobre.

### **Articolo 2**

Le parti firmatarie del presente protocollo ed i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo stesso nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed assetti organizzativi. Allo scopo, sarà

costituito un Comitato composto da funzionari con specifiche competenze, presieduto da un rappresentante del Ministero. Le riunioni saranno tenute in Roma, presso la sede del Ministero, a spese dei singoli partecipanti.

### **Articolo 3**

Il presente protocollo entra in vigore dalla data della stipula ed ha durata biennale. Esso si intende tacitamente rinnovato, per i successivi bienni, salvo disdetta scritta di una delle due parti, da comunicarsi con almeno tre mesi di preavviso.

**Roma, 23 Settembre 2010**

**IL MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'  
E DELLA RICERCA**

Il Direttore della Direzione Generale  
per gli Ordinamenti Scolastici e per  
l'Autonomia Scolastica  
f.to *dr. Mario G. Dutto*

**L'UNIVERSITA' PER STRANIERI  
DI SIENA**

Il Rettore  
*f.to Prof. Massimo Vedovelli*